

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 92/2002 DEL CONSIGLIO

del 17 gennaio 2002

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DAZI PROVVISORI

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1497/2001⁽²⁾ (regolamento provvisorio), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea di cui ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90, originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina.
- (2) Nel medesimo regolamento, si è deciso di chiudere il procedimento per quanto riguarda le importazioni di urea originarie dell'Egitto e della Polonia.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (3) In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire dazi provvisori sulle importazioni di urea dalla Bielorussia, dalla Bulgaria, dalla Croazia, dall'Estonia, dalla Libia, dalla Lituania, dalla Romania e dall'Ucraina, varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata data inoltre la possibilità di essere sentite.
- (4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (5) Sono state effettuate ulteriori visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Produttori comunitari

- Fertiberia, Madrid,
- Hydro Agri France, Parigi.

Utilizzatori della Comunità

- Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, Cremona.

- (6) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e delle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni in merito alla comunicazione.
- (7) Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti sono state esaminate e, all'occorrenza, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

C. PRODOTTI IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (8) In mancanza di osservazioni in merito, è confermata la definizione del prodotto in esame e del prodotto simile di cui ai considerando 9-12 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. Paesi ad economia di mercato

Valore normale

Applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base

- (9) Il produttore esportatore libico ha sostenuto che il considerando 63 del regolamento provvisorio non descrive con precisione il livello di cooperazione fornita. Egli ha affermato che la Commissione era consapevole del fatto (e lo accettava implicitamente) che la contabilità generale della società relativa a tutte le attività del gruppo non poteva venire comunicata per motivi di riservatezza. Si afferma inoltre che la normativa vigente in Libia in materia di contabilità non prevede la pubblicazione dei documenti contabili verificati e quindi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione non avrebbe dovuto respingere i dati comunicati dalla società su tale base.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 4.

- (10) Per quanto riguarda il livello di cooperazione, la Commissione non ha mai detto di accettare il rifiuto della società di fornire documenti contabili essenziali. Essa ha anzi informato a più riprese il produttore esportatore circa la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, compreso l'impiego dei dati disponibili più attendibili, a causa dello scarso livello di collaborazione. Tuttavia, la società ha mantenuto la propria posizione e non ha presentato informazioni essenziali indispensabili per verificare in particolare le vendite sul mercato interno e il costo di produzione del prodotto in esame. In tali circostanze, e per determinare il valore normale per la società in questione, le istituzioni non hanno potuto fare altro che utilizzare i dati disponibili, segnatamente le informazioni fornite dal denunziante, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Alla luce di quanto precede, è inesatto supporre, come ha fatto la società, che la decisione di utilizzare i dati disponibili per determinare il valore normale sia imputabile alla mancata pubblicazione di documenti contabili verificati.
- (11) Ciò è confermato anche dal fatto che i dati comunicati sono stati utilizzati ogniqualvolta sia stato possibile verificarli e confrontarli ragionevolmente con la contabilità interna della società, soprattutto per quanto riguarda la determinazione del prezzo all'esportazione del produttore esportatore libico (cfr. i considerando 67-72 del regolamento provvisorio).
- (12) Il medesimo produttore esportatore ha affermato che il valore normale avrebbe dovuto essere determinato sulla base del prezzo effettivo delle vendite realizzate sul mercato interno o, in alternativa, del prezzo costruito in base ai dati contabili della società, anziché sulla base dei dati forniti dall'industria comunitaria nella denuncia. Egli ha affermato che, a tal fine, sono state fornite tutte le prove e le informazioni necessarie relative alla produzione e alle vendite di urea sul mercato libico.
- (13) La società ha continuato a non fornire informazioni essenziali nella risposta al questionario e spiegazioni soddisfacenti in merito alle incoerenze e alle contraddizioni emerse durante la visita di verifica, sebbene queste siano state espressamente indicate dalla Commissione nelle lettere di richiamo e in loco. Non è stato possibile pertanto verificare la completezza e l'esattezza delle vendite realizzate sul mercato interno comunicate e del costo di produzione indicato. Per quanto riguarda la presentazione di elementi di prova e di informazioni relativi alla produzione e alle vendite di urea sul mercato interno libico, vengono confermate pertanto le conclusioni di cui ai considerando 64 e 65 del regolamento provvisorio.
- (14) Come risulta al considerando 66 del regolamento provvisorio, in mancanza di altre informazioni attendibili, il valore normale per il produttore esportatore libico ha dovuto essere determinato sulla base dei dati presentati nella denuncia, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (15) Il medesimo produttore esportatore ha sostenuto che, in ogni caso, il margine di profitto utilizzato nella denuncia per costruire il valore normale era sopravvalutato. A difesa della sua affermazione, egli ha obiettato che i margini di profitto nel commercio dell'urea sono tradizionalmente bassi.
- (16) Sulla base dei risultati relativi ad altri produttori esportatori che hanno collaborato al procedimento, la Commissione ha ritenuto opportuno riesaminare il livello del margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale del produttore esportatore libico.
- (17) Come risulta al considerando 22 del regolamento provvisorio, il margine di profitto medio realizzato dai produttori esportatori che hanno collaborato alla presente inchiesta per la vendita del prodotto in esame sul proprio mercato interno è stato utilizzato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, per costruire il valore normale di quei produttori esportatori per i quali non è stato possibile determinare il margine di profitto in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base o delle sue lettere a) e b). Poiché non si è trovata alcuna ragione valida tale da giustificare l'applicazione di un diverso margine di profitto al produttore esportatore libico, e in mancanza di informazioni più adeguate, si è deciso di applicare, nella fase definitiva, questo stesso margine di profitto al produttore libico per determinare il valore normale.

Valore normale basato sulle vendite effettuate sul mercato interno

- (18) Due produttori esportatori rumeni hanno affermato che il valore normale avrebbe dovuto essere stabilito mensilmente tenuto conto dell'inflazione in Romania durante il periodo dell'inchiesta. Tale metodologia è stata seguita durante la fase provvisoria per tutti i produttori esportatori rumeni.
- (19) L'impostazione è stata tuttavia riveduta dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori. Dall'inchiesta è emerso che gli effetti dell'inflazione non erano tali da giustificare un calcolo mensile del valore normale. È prassi consolidata dell'istituzione determinare la media dei valori normali per il periodo dell'inchiesta tranne in casi di iperinflazione. Tali condizioni non erano tuttavia soddisfatte nel caso della Romania.
- (20) Si è ritenuto pertanto opportuno stabilire il valore normale per ciascun produttore esportatore rumeno, durante la fase definitiva, sulla base del prezzo medio pagato sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta.

Valore normale costruito

- (21) L'industria comunitaria ha sostenuto che per determinare il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale per i produttori esportatori bulgari, estoni e lituani, avrebbe dovuto essere utilizzato il rendimento minimo del capitale investito «necessario di norma per mantenere a lungo termine la redditività dell'industria dell'urea». È stato obiettato che i margini di profitto nei suddetti paesi non sarebbero, in generale, attendibili a causa delle «interferenze» di un sistema diverso dall'economia di mercato nei sistemi contabili delle società in questione.
- (22) Dall'inchiesta non sono emersi altri elementi di prova o informazioni che indicassero che la contabilità delle società in questione non fosse attendibile e non potesse pertanto essere utilizzata per determinare il margine di profitto. Le istituzioni non hanno quindi potuto far altro che stabilire il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. I margini di profitto sono stati quindi determinati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento di base, ossia sulla base del profitto realizzato per la stessa categoria generale di prodotti fabbricati e venduti dal produttore esportatore interessato sul mercato interno nel caso della Lituania e, nel caso della Bulgaria e dell'Estonia, su qualsiasi altra base equa, ossia sulla base della media ponderata del margine di profitto accertata per gli altri produttori esportatori che hanno collaborato al presente procedimento.
- (23) Tuttavia, è stato riesaminato il livello del margine di profitto determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, partendo dalla media ponderata dei margini di profitto dei produttori esportatori che hanno collaborato, che avevano effettuato vendite remunerative sul mercato interno. In seguito alla conclusione del procedimento per quanto riguarda le importazioni di urea originarie dell'Egitto, i produttori esportatori egiziani sono stati esclusi dal calcolo della media del margine di profitto.
- (24) In seguito alle osservazioni del produttore esportatore estone è stato riesaminato il margine di profitto utilizzato per la ricostruzione del suo valore normale. Da un riesame delle conclusioni provvisorie è emerso chiaramente che il margine di profitto utilizzato — basato sulle vendite di altri prodotti della società — doveva essere riveduto, poiché tali prodotti non potevano essere considerati parte della stessa categoria generale del prodotto in esame (ossia fertilizzanti). In mancanza di vendite sufficienti effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, di altri produttori/esportatori estoni del prodotto in esame e/o di altri prodotti della stessa categoria generale venduti dalla società estone in questione, è stato pertanto applicato nella fase definitiva qualunque altro metodo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. A questo proposito, per determinare il margine di profitto

ci si è basati sulla media ponderata dei margini di profitto degli altri produttori esportatori interessati che hanno collaborato (come nel caso del produttore esportatore bulgaro; confronta il considerando 22 in fine).

- (25) Il produttore esportatore lituano ha mosso obiezioni in merito all'uso delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e del profitto del nitrato d'ammonio (NA) per la costruzione del valore normale. Egli ha affermato che l'urea e il nitrato d'ammonio sono fertilizzanti diversi, venduti su mercati diversi e in situazioni di concorrenza differenti, e che presentano differenze in termini di tecnologia di fabbricazione, domanda di mercato, prezzi di vendita e costi.
- (26) Dato che in Lituania vi è un unico produttore di urea, e in mancanza di vendite rappresentative sul mercato interno, è possibile applicare l'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base per determinare le SGAV e il profitto. Inoltre, l'urea e il nitrato d'ammonio sono entrambi fertilizzanti a base di azoto e, pur presentando alcune differenze per quanto riguarda la tecnologia di produzione, appartengono alla stessa categoria generale di prodotti, come previsto dal regolamento di base. In linea teorica, i mercati e le situazioni di concorrenza non sono diversi (un produttore, concorrenza per le importazioni). Alla luce di quanto precede, si è deciso di confermare la determinazione provvisoria.

Prezzo all'esportazione

- (27) Non essendo pervenute osservazioni dalle parti interessate, e in mancanza di altri elementi che possano privare di validità le conclusioni provvisorie, vengono confermati i prezzi all'esportazione stabiliti a titolo provvisorio per tutti i produttori esportatori interessati.

Confronto*Costi di movimentazione e carico*

- (28) In seguito alle osservazioni inviate dal produttore esportatore libico per quanto riguarda il calcolo dei costi di movimentazione e carico sostenuti per l'esportazione del prodotto in esame nella Comunità, la Commissione ha riveduto i propri calcoli e ha riscontrato un errore di calcolo, che è stato corretto.

2. Paesi non retti da un'economia di mercato

- (29) Il produttore esportatore bielorusso ha affermato di essere stato trattato dalla Commissione come parte che non ha collaborato al procedimento. La società ha sostenuto di aver fornito alla Commissione tutte le informazioni richieste e ritiene che essa l'abbia trattata come parte che non ha collaborato soltanto per privarla dei suoi diritti di parte che ha collaborato, segnatamente della possibilità di offrire un impegno.

- (30) Nella presente inchiesta, il fatto che la società non abbia fornito le informazioni necessarie per stabilire un prezzo all'esportazione verificabile ha comportato l'applicazione della norma prevista all'articolo 18 del regolamento di base per le parti che non hanno collaborato, e quindi l'impiego parziale di «dati disponibili», nella fattispecie i dati Eurostat relativi alle esportazioni.
- (31) Va sottolineato tuttavia che, contrariamente a quanto afferma la società, l'applicazione dell'articolo 18 non l'ha privata di alcuno dei suoi diritti di parte interessata, segnatamente del diritto di ricevere informazioni, di essere sentita e di presentare osservazioni scritte, di consultare fascicoli non riservati e della possibilità di offrire un impegno.

Status di impresa operante in un'economia di mercato (SEM)

- (32) Come risulta dai considerando 118-130 del regolamento provvisorio, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, tre società ucraine hanno chiesto lo status di impresa operante in un'economia di mercato (SEM) affermando di operare in condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto simile in questione. Si rammenta che due società ucraine hanno ottenuto l'SEM. Un produttore esportatore ucraino, al quale l'SEM è stato rifiutato, ha contestato le conclusioni della Commissione in merito a una possibile interferenza dello Stato.
- (33) L'industria comunitaria ha ribadito che le società ucraine che producono e vendono fertilizzanti a base di azoto, compresa l'urea, sono soggetti a una notevole interferenza dello Stato e che quindi, in linea generale, non avrebbero dovuto ricevere l'SEM. Essa ha obiettato in particolare che il mercato ucraino dei fertilizzanti era caratterizzato dall'esistenza di contratti in conto lavorazione (lavorazione per conto terzi), da accordi di scambio e da interferenze dello Stato nella determinazione dei costi di energia, elettricità e trasporto, e che tutti questi fattori erano incompatibili con una situazione di economia di mercato.
- (34) Tali obiezioni mosse dai produttori esportatori e dall'industria comunitaria sono già state trattate nei considerando 118-130 del regolamento provvisorio. Va tuttavia aggiunto che, per quanto riguarda i contratti in conto lavorazione, si è ritenuto che essi non fossero di per sé in contrasto con l'SEM, dato che non possono essere considerati necessariamente come una tipica caratteristica dell'interferenza statale. Per quanto riguarda l'interferenza dello Stato nei costi di trasporto, si è tenuto conto di tale elemento utilizzando le tariffe applicabili ai trasporti nel paese di riferimento. Nessun elemento ha dimostrato che i costi di energia ed elettricità fossero notevolmente distorti dall'interferenza dello Stato e che non rispecchiassero sostanzialmente il valore del mercato. Inoltre, rispetto a quello del gas naturale, il costo di energia ed elettricità non è uno dei principali fattori di produzione dell'urea.

Trattamento individuale

- (35) L'industria comunitaria ha contestato la decisione di concedere il trattamento individuale ad un produttore esportatore ucraino affermando che la partecipazione azionaria dello Stato nella società avrebbe consentito una notevole interferenza statale.
- (36) Dato, tuttavia, che l'industria comunitaria che ha presentato la denuncia non ha fornito nuove informazioni o prove in grado di dimostrare che la presunta interferenza dello Stato consentirebbe di eludere le misure istituite, la richiesta è stata respinta. Sono pertanto confermate le conclusioni del regolamento provvisorio (considerando 132).

Vendite effettuate nel quadro di contratti in conto lavorazione

- (37) Come illustrato ai considerando 133-135 del regolamento provvisorio, tre società ucraine operavano nel quadro di contratti in conto lavorazione. Si rammenta che, conformemente alla legislazione ucraina, il fornitore delle materie prime resta il proprietario del prodotto finito e la società trasformatrice non acquisisce la proprietà della merce.
- (38) Dall'inchiesta è emerso che una delle società alla quale è stato concesso l'SEM non poteva essere considerata un produttore esportatore del prodotto in esame. La società in questione aveva instaurato relazioni commerciali a lungo termine con un'altra società avente sede in un paese terzo. In base a tale relazione, quest'ultima era praticamente l'unico fornitore della principale materia prima nel quadro di contratti in conto lavorazione (nonché proprietaria durante l'intero processo produttivo). La società partecipava inoltre attivamente alle vendite per l'esportazione del prodotto in esame. Tali fatti indicano chiaramente che le relazioni tra le due società andavano oltre il normale rapporto tra acquirente e venditore.
- (39) In mancanza di collaborazione da parte del fornitore di gas associato, non è stato possibile stabilire, e tanto meno verificare, il costo globale di fabbricazione e il prezzo pagato o pagabile per le vendite all'esportazione. Va sottolineato altresì che, sebbene fossero disponibili alcune informazioni sul prezzo all'esportazione al primo acquirente indipendente, tali informazioni non erano verificabili e non hanno quindi potuto essere usate per stabilire un margine di dumping. Senza la collaborazione del fornitore associato (e proprietario legale tanto della principale materia prima quanto del prodotto finito), non è stato possibile stabilire in maniera attendibile il valore normale e il prezzo all'esportazione della società ucraina in questione. Non si è potuto stabilire, pertanto, un margine di dumping individuale per tale società.
- (40) Un'altra società ucraina, alla quale non sono stati concessi né l'SEM né il trattamento individuale, ha realizzato tutte le sue vendite per l'esportazione nel quadro di contratti in conto lavorazione. In mancanza di cooperazione da parte del suo fornitore di gas, nonché di prezzi

all'esportazione al primo acquirente indipendente verificabili, i prezzi di tali operazioni sono stati stabiliti, come illustrato al considerando 66, per valutare il margine di dumping per il paese.

- (41) Infine, una terza società ha realizzato parte delle sue vendite interne e per l'esportazione nel quadro di contratti in conto lavorazione. Analogamente, in mancanza di collaborazione da parte dei fornitori, nonché di prezzi verificabili al primo acquirente indipendente, le istituzioni comunitarie non hanno potuto far altro che ignorare tutte le vendite effettuate nel quadro di tali contratti. Le rimanenti vendite interne erano comunque rappresentative, come risulta dal considerando 138 del regolamento provvisorio.
- (42) Altre due società ucraine che avevano realizzato vendite nel quadro di contratti in conto lavorazione e i cui fornitori di gas hanno rifiutato di collaborare, hanno tuttavia obiettato di aver comunicato dati relativi alle vendite precisi ed attendibili e di aver fornito sufficienti elementi di prova che consentono di tener conto delle operazioni effettuate per determinare il valore normale o il prezzo all'esportazione.
- (43) Durante la visita di verifica si è stabilito che né i prezzi delle fatture, né i pagamenti dell'urea figuravano nei documenti contabili di tali società. In mancanza di cooperazione da parte dei fornitori di gas, nei cui documenti contabili avrebbero dovuto di norma essere registrati tali dati, o di prove dell'effettivo pagamento di dette operazioni, le informazioni non hanno potuto essere verificate e non hanno quindi potuto essere accettate.

Valore normale

i) Paese di riferimento

- (44) Tre produttori esportatori ucraini hanno obiettato che per calcolare il valore normale nei loro confronti non ci si sarebbe dovuti basare sui prezzi e sui costi interni di un paese di riferimento, bensì sul valore normale ricavato dalle vendite sul mercato interno di un produttore esportatore ucraino al quale era stato concesso l'SEM.
- (45) È prassi consolidata delle istituzioni comunitarie, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, determinare il valore normale a norma dei paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 2 del regolamento di base soltanto per produttori che possano dimostrare di operare in condizioni di economia di mercato. Per tutti gli altri produttori del medesimo paese, il valore normale viene determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 lettera a), ossia in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure su qualsiasi altra base equa di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a). Non sono pertanto giustificate modifiche delle conclusioni provvisorie a questo proposito.
- (46) Il produttore esportatore bielorusso, tre produttori esportatori ucraini, i governi della Bielorussia e dell'Ucraina, nonché un'associazione di importatori, hanno contestato la scelta degli USA come paese di riferimento, sostenendo che la Lituania era un paese terzo ad economia di mercato più adeguato.
- (47) Le parti hanno dichiarato che la scelta degli USA non era adeguata a causa dell'elevato costo del gas nel paese, che avrebbe comportato una distorsione dei prezzi dell'urea, del diverso livello di sviluppo economico rispetto a Bielorussia e Ucraina, e delle diverse dimensioni del mercato. Anche il fatto che un unico produttore statunitense abbia collaborato è stato utilizzato per contestare la scelta degli USA come paese terzo ad economia di mercato. È stato poi obiettato che la Lituania era il paese di riferimento più adeguato, poiché il volume di urea prodotto nel paese era rappresentativo rispetto al volume delle esportazioni nella Comunità di urea proveniente da Ucraina e Bielorussia durante il periodo dell'inchiesta. È stato dichiarato inoltre che la Lituania era un mercato aperto e competitivo, senza dazi all'importazione, che disponeva di un accesso analogo al gas naturale e di un processo di produzione simile a quello di Bielorussia e Ucraina. Le parti hanno ritenuto trascurabile il fatto che in Lituania esistesse un unico produttore di urea, dato che la Lituania e altri paesi nei quali esiste un unico produttore del prodotto in esame sono già stati utilizzati nel corso di inchieste precedenti su prodotti appartenenti alla stessa categoria.
- (48) Le istituzioni comunitarie hanno esaminato in maniera approfondita tutte le argomentazioni suesposte e hanno tratto le conclusioni seguenti.
- (49) Mentre sul mercato statunitense operano oltre 10 produttori di urea — e almeno cinque in Ucraina —, in Lituania esiste un unico produttore. Sebbene gli Stati Uniti applichino dazi antidumping alle importazioni di urea provenienti dai paesi dell'ex Unione Sovietica, sono stati importati ingenti quantitativi di urea (oltre 1 milione di t) da altri paesi terzi. Sebbene dall'inchiesta sia emerso che in Lituania non vengono applicati dazi alle importazioni di urea, queste restano comunque minime. Gli Stati Uniti dispongono di un vasto mercato per l'urea (oltre 10 milioni di t l'anno), mentre il mercato lituano è praticamente inesistente. Pertanto, le vendite di urea effettuate durante il periodo dell'inchiesta sul mercato lituano sono state minime e, secondo le informazioni fornite dal produttore lituano, non sono state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Si è concluso, quindi, che il mercato statunitense dell'urea è estremamente competitivo, diversamente da quello lituano. Infine, e contrariamente a quanto avviene in Lituania, le vendite statunitensi sul mercato interno sono rappresentative rispetto alle esportazioni di Bielorussia e Ucraina nella Comunità.
- (50) Il fatto che un unico produttore statunitense abbia collaborato all'inchiesta non incide sulle conclusioni suesposte. I prezzi praticati da tale produttore, utilizzati per stabilire il valore normale, sono soggetti alla concorrenza sopra descritta. I quantitativi venduti da quest'unico produttore erano rappresentativi anche rispetto a quelli esportati complessivamente da Bielorussia e Ucraina nella Comunità.

- (51) Per quanto riguarda le analoghe possibilità di accesso al gas naturale, la principale materia prima utilizzata per produrre l'urea, sono state analizzate anche le forniture ai produttori di urea. È stato confermato che mentre il produttore americano, come quelli ucraini, si rivolgeva a più fornitori di gas, il produttore lituano aveva un unico fornitore, e non disponeva di fonti alternative di approvvigionamento. Inoltre, analogamente all'Ucraina, gli Stati Uniti sono nel contempo produttore e importatore di gas naturale, mentre la Lituania non possiede risorse di gas naturale.
- (52) La Commissione ha inoltre confrontato i processi di produzione di Stati Uniti, Bielorussia e Ucraina, concludendo che la tecnologia utilizzata dal produttore americano era almeno altrettanto efficace di quella utilizzata dai produttori bielorussi e ucraini.
- (53) È stato affermato inoltre che la Lituania dovrebbe essere utilizzata come paese di riferimento in quanto oggetto della medesima inchiesta.
- (54) La Commissione sottolinea che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, viene utilizzato, se lo si ritiene opportuno, un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta. Tuttavia per le ragioni illustrate nei considerando 49-51, la Lituania non ha potuto essere considerata un paese di riferimento adeguato ai fini della presente inchiesta.
- (55) Come già affermato al considerando 107 del regolamento provvisorio, è stato applicato un adeguamento al costo elevato pagato negli USA per il gas naturale durante il periodo dell'inchiesta. Tale costo elevato del gas naturale era dovuto ad una situazione specifica del mercato statunitense durante il periodo dell'inchiesta. L'adeguamento ha ridotto il costo del gas ad un livello confrontabile con quello di altre società che hanno collaborato al presente procedimento.
- (56) L'industria comunitaria ha sostenuto la scelta degli USA come paese di riferimento, affermando tuttavia che i prezzi del gas negli USA avevano subito soltanto leggeri aumenti e che quindi non avrebbe dovuto essere applicato alcun adeguamento. Se è vero che l'aumento più elevato dei prezzi del gas si è verificato soltanto nella seconda metà del 2000, ossia dopo il periodo dell'inchiesta, si è constatato che durante la seconda metà del periodo dell'inchiesta si registrava già un aumento insolito e specifico del costo del gas naturale. L'adeguamento applicato è stato pertanto ritenuto giustificato.
- (57) Per le ragioni suesposte, si conclude che gli USA sono stati opportunamente selezionati quale paese terzo ad economia di mercato adeguato. Il valore normale basato sulle vendite realizzate sul mercato interno degli USA nel corso di normali operazioni commerciali, che comprende un margine di profitto ragionevole e non eccessivo, è quindi pienamente conforme ai requisiti dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- ii) *Valore normale per le società alle quali è stato concesso l'SEM*
- (58) La società ucraina che aveva effettuato quasi tutte le vendite nel quadro di contratti in conto lavorazione ha obiettato che le sue vendite sul mercato interno avrebbero dovuto essere utilizzate per determinare il suo valore normale. In alternativa, la società ha proposto alla Commissione di utilizzare il valore normale di un produttore esportatore ucraino al quale è stato concesso l'SEM o di costruire il valore normale sulla base dei propri dati.
- (59) A causa della mancata collaborazione da parte del fornitore di gas associato, si è concluso che tale società ucraina non potesse essere ritenuta un produttore esportatore di urea (cfr. i considerando 38 e 39 per maggiori informazioni). Non è stato pertanto stabilito alcun valore normale.
- (60) Come indicato al considerando 138 del regolamento provvisorio, si è esaminato anche se fosse necessario applicare adeguamenti ad altri fattori di costo, in particolare i costi di ammortamento sostenuti dal produttore esportatore ucraino, i cui dati sono stati utilizzati per calcolare il suo valore normale.
- (61) Da un confronto tra il costo d'ammortamento, contenuto nel costo di produzione dei diversi impianti del produttore che ha collaborato nel paese di riferimento, e il costo d'ammortamento sostenuto dal produttore ucraino, sono emerse alcune differenze. Esse, però, erano imputabili a numerosi fattori e non erano comunque tali da giustificare un adeguamento del costo del produttore ucraino. Inoltre, poiché il valore normale di tale produttore ucraino si basava sulle vendite effettuate sul mercato interno, qualsiasi modifica del costo avrebbe, al massimo, un impatto trascurabile. Non sono stati pertanto applicati adeguamenti.
- Prezzo all'esportazione**
- (62) Due società ucraine, le cui vendite per l'esportazione erano state effettuate nel quadro di contratti in conto lavorazione e sono state quindi escluse dal calcolo del dumping, hanno affermato che il loro prezzo all'esportazione avrebbe dovuto essere costruito sulla base dell'imposta di trasformazione applicata ai loro clienti all'estero e del costo del gas pagato da essi o da un altro produttore esportatore ucraino, maggiorati di un ragionevole profitto.
- (63) Per quanto riguarda una delle società, a causa della mancata collaborazione da parte del fornitore di gas, non solo non è stato possibile verificare i prezzi delle vendite per l'esportazione, ma neppure considerare la società stessa come produttore esportatore di urea (cfr. i considerando 38 e 39). Pertanto, per essa non è stato stabilito alcun margine di dumping individuale.

(64) Quanto all'altra società, la metodologia proposta non è conforme all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Tale articolo non intende proporre metodi alternativi per stabilire i prezzi all'esportazione nei casi di omessa collaborazione, bensì tener conto della partecipazione, nelle vendite per l'esportazione, di un importatore della Comunità collegato o associato col produttore esportatore. La costruzione proposta dalle società ucraine, contrariamente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, non si basa su un prezzo di vendita a una parte indipendente. Essa usa invece come punto di partenza un costo di fabbricazione (un metodo utilizzato per costruire i valori normali e non i prezzi all'esportazione). La richiesta è stata pertanto respinta.

(65) Una terza società ucraina, che ha realizzato tutte le sue vendite all'esportazione nel quadro di contratti in conto lavorazione, ha obiettato che invece di basarsi sul prezzo all'esportazione più basso, si sarebbe dovuto utilizzare il prezzo medio all'esportazione di altri produttori esportatori ucraini.

(66) Non c'era tuttavia motivo di ritenere che il prezzo medio all'esportazione di altri produttori esportatori ucraini fosse più preciso. È prassi delle istituzioni comunitarie utilizzare, in caso di omessa collaborazione, la media ponderata dei prezzi all'esportazione delle operazioni realizzate ai prezzi più bassi, che rappresentano al tempo stesso una buona parte dei quantitativi esportati a prezzi verificabili.

Confronto

(67) Due società ucraine e una società bielorusa hanno affermato che la Commissione avrebbe dovuto fornire loro informazioni essenziali per consentire loro di far valere i loro vantaggi comparati naturali.

(68) Poiché un'unica società statunitense ha collaborato al procedimento, non sarebbe stato possibile fornire informazioni specifiche su produzione e vendite senza infrangere le norme di riservatezza. Altre informazioni essenziali (ubicazione, accesso alle materie prime, ecc.) sono a disposizione del pubblico. Le istituzioni comunitarie hanno analizzato le informazioni disponibili e hanno applicato, di propria iniziativa, gli adeguamenti necessari. Si rammenta che durante il periodo dell'inchiesta si è riscontrato un costo insolitamente elevato del gas naturale negli USA e, pertanto, è stato applicato un adeguamento al costo del gas utilizzato per la società statunitense che ha collaborato, riducendolo a un livello confrontabile con quello di altre società che hanno collaborato al presente procedimento.

(69) Tre società ucraine e la società bielorusa hanno contestato il fatto che la Commissione avesse applicato un adeguamento al prezzo all'esportazione per tener conto del costo del trasporto interno sulla base delle tariffe ferroviarie in vigore nel paese di riferimento. Esse hanno

affermato che si sarebbe dovuto tener conto delle tariffe ucraine o, in alternativa, di quelle lituane.

(70) Dato che le tariffe ferroviarie di Ucraina e Bielorussia, due paesi che non operano ancora in condizioni di economia di mercato, vengono fissate dallo Stato, non si può ritenere che esse rispecchino i normali prezzi di mercato. È prassi consolidata delle istituzioni comunitarie basare gli adeguamenti relativi a questo tipo di trasporto interno per i paesi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, su dati verificati del paese di riferimento, qualora disponibili. Quando è stato concesso l'SEM ad alcune società ucraine interessate, è stato espressamente indicato che alcuni fattori di costo avrebbero potuto essere adeguati per allinearli con il valore di mercato normale. Non sono pertanto giustificate modifiche delle conclusioni provvisorie.

(71) È stato inoltre affermato che avrebbero dovuto essere applicate tariffe più basse poiché i produttori esportatori ucraini utilizzavano i propri vagoni ferroviari per spedire ingenti quantitativi, e il ritorno dei vagoni vuoti era a loro carico.

(72) Da informazioni fornite dal produttore del paese di riferimento, è emerso che era giustificato un adeguamento per l'impiego dei propri vagoni. I calcoli sono stati pertanto riveduti.

(73) Le società ucraine e la società bielorusa hanno obiettato che l'adeguamento applicato per tener conto delle differenze fisiche tra urea granulata venduta sul mercato interno del paese di riferimento e urea sotto forma di cristalli da esse esportata avrebbe dovuto basarsi sulle differenze di prezzo constatate sul mercato europeo.

(74) Poiché, tuttavia, si intende determinare un valore normale per l'urea sotto forma di cristalli sul mercato del paese di riferimento, l'adeguamento deve basarsi su una differenza tra i prezzi riscontrata su quello stesso mercato. L'adeguamento si è basato quindi sulle differenze tra prezzi sul mercato statunitense. Non sarebbe opportuno servirsi del mercato comunitario poiché le differenze tra prezzi su tale mercato saranno influenzate molto probabilmente da pratiche di dumping. La richiesta è stata pertanto respinta.

(75) Due società ucraine e la società bielorusa hanno chiesto altresì un adeguamento per tener conto dello stadio commerciale, sostenendo di vendere il prodotto soltanto a commercianti.

(76) I produttori esportatori di Ucraina e Bielorussia hanno esportato il prodotto in esame a commercianti. Anche il produttore del paese di riferimento che ha collaborato ha venduto il prodotto a commercianti. Parte delle sue vendite sul mercato interno erano però destinate a miscelatori. Un'analisi approfondita delle funzioni e dei prezzi ha dimostrato che la richiesta non era giustificata.

3. Margine di dumping per le società oggetto dell'inchiesta

Applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base

(77) In seguito all'istituzione dei dazi provvisori, la Commissione ha esaminato se i costi di nolo comunicati dal produttore esportatore lituano, ma pagati dagli importatori, fossero esatti. Si è riscontrato che tali costi erano stati sovrastimati rispetto alle informazioni raccolte presso gli importatori e alle tariffe pubbliche disponibili per gli stessi tragitti. Gli importi dei costi di nolo sono stati riveduti di conseguenza e sono stati utilizzati i costi effettivi.

(78) In seguito alle osservazioni formulate dal produttore esportatore estone in merito all'inopportunità di un adeguamento — a titolo provvisorio — del valore cif delle vendite non riportate utilizzato per determinare il margine di dumping per tali vendite, la Commissione ha esaminato la questione in maniera approfondita e ha deciso di rivedere il metodo impiegato. L'adeguamento applicato durante la fase provvisoria è stato annullato. Tuttavia, in mancanza di informazioni attendibili da parte della società, la Commissione ha deciso di basare le proprie conclusioni sulle informazioni fornite da Eurostat, che rappresentano i dati disponibili più affidabili.

(79) La Commissione aveva proceduto, in via provvisoria, ad un adeguamento del valore cif del produttore esportatore bielorusso utilizzato per calcolare il margine di dumping. Dato che tale adeguamento è stato effettuato erroneamente, esso è stato annullato.

Margine di dumping

(80) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria sono i seguenti:

Bielorussia	
Tutte le società	67,3 %
Bulgaria	
— Chimco AD:	90,3 %
— Altre:	90,3 %
Croazia	
— Petrokemija d.d.:	72,9 %
— Altre:	2,9 %
Estonia	
— JSC Nitrofert	37,4 %
— Altre:	37,4 %

Libia	
— National Oil Corporation:	48,8 %
— Altre:	48,8 %

Lituania	
— Joint Stock Company Achema, Jonava:	10,0 %
— Altre:	10,0 %

Romania	
— S.C. Amonil S.A., Slobozia	20,1 %
— Petrom S.A. Sucursala Doljchim Craiova, Craiova	40,7 %
— Sofert S.A., Bacau	25,2 %
— Altre:	40,7 %

Ucraina	
— Cherkassy Azot, Cherkassy	21,1 %
— DniproAzot, Dniprodzerzhinsk	66,3 %
— Altre:	82,1 %

E. PREGIUDIZIO

1. Definizione dell'industria comunitaria

(81) Alcune parti interessate hanno ribadito che i produttori comunitari che hanno acquistato e importato urea dai paesi interessati dal presente procedimento dovrebbero essere esclusi dalla definizione dell'industria comunitaria.

(82) Come indicato nel considerando 156 del regolamento di base, questi acquisti sono stati effettuati in volumi assai ridotti e al fine di compensare carenze dell'approvvigionamento dovute a lavori di manutenzione. L'unica società che ha effettuato acquisti in quantità più significative, equivalenti al 20 % circa della sua produzione durante il PI, è stata spinta dall'esigenza di integrare la sua gamma di prodotti. Dall'inchiesta è emerso che questa società è soprattutto un produttore di urea, e non un importatore, e che quindi non ci sono ragioni valide per escluderla dalla definizione dell'industria comunitaria. In ogni caso, la sua esclusione non inciderebbe in misura considerevole sulle conclusioni dell'inchiesta o sul livello dei dazi istituiti.

(83) Pertanto, le conclusioni di cui al considerando 157 del regolamento provvisorio sono confermate.

2. Consumo nella Comunità

(84) In mancanza di nuovi dati, si confermano le conclusioni relative al consumo comunitario di cui ai considerando 158 e 159 del regolamento provvisorio.

3. Importazioni dai paesi interessati

Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in questione

(85) È stato obiettato che non si devono cumulare le importazioni di urea originarie della Romania con quelle degli altri paesi interessati dal presente procedimento. La richiesta si basa sul fatto che i volumi delle importazioni e le quote di mercato hanno seguito un andamento diverso nel periodo in esame.

(86) Nel considerando 162 del regolamento provvisorio, si afferma che:

- le importazioni originarie di tutti i paesi in questione sono significative e superano di gran lunga i livelli di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base,
- i margini di dumping riscontrati sono tutti superiori al livello de minimis, e tutti i produttori esportatori hanno praticato prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria,
- i prezzi dell'urea importata e di quella prodotta nella Comunità sono diminuiti in misura notevole nel periodo in questione.

(87) Il volume delle importazioni di urea originarie della Romania ha seguito l'andamento dei prezzi sul mercato comunitario, nel periodo in esame c'è stata, cioè, una certa relazione tra i prezzi e il volume delle importazioni originarie della Romania. Nel 1999, quando i prezzi hanno raggiunto il livello minimo, le importazioni dalla Romania si sono quasi interrotte. Ciò dimostra la trasparenza dei prezzi sul mercato comunitario, ma anche il fatto che gli esportatori rumeni si ritirano da un mercato con prezzi troppo bassi. Tuttavia, con il parziale aumento dei prezzi registrato tra il 1999 e il PI (cfr. considerando 164 del regolamento provvisorio), le importazioni rumene sono aumentate notevolmente (2,3 % della quota di mercato durante il PI). Fra i paesi in questione, durante il PI la Romania è stato il quarto maggiore esportatore verso la Comunità.

(88) Questo andamento non ha caratterizzato soltanto le importazioni originarie della Romania. Infatti, anche le importazioni provenienti da altri paesi interessati hanno seguito un andamento molto simile con un calo delle importazioni tra il 1996 e il 1999 e una notevole ripresa delle vendite sul mercato comunitario durante il PI. Questo andamento è stato registrato sullo sfondo di un aumento del volume annuale complessivo delle importazioni dai paesi interessati nel periodo in esame. È variata soltanto la quota, in funzione dei prezzi, dei singoli paesi interessati alle importazioni. Ciò dimostra ancora una volta l'esistenza di una concorrenza tra i prodotti importati e non è motivo per non cumulare le importazioni originarie della Romania, o di qualsiasi altro fra i paesi interessati.

(89) Per tutti i motivi summenzionati, si ritiene che i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base siano stati riuniti. Pertanto, si confermano le conclusioni di cui al considerando 162 del regolamento provvisorio.

Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni in questione

(90) In mancanza di nuovi dati sul volume e sui prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati, si confermano le conclusioni provvisorie.

Sottoquotazione

(91) In via provvisoria, la sottoquotazione è stata calcolata confrontando i prezzi al livello reso banchina frontiera comunitaria sdoganato (DEQ) degli esportatori e i prezzi franco fabbrica verificati dei produttori comunitari. I confronti sono stati effettuati sempre tra un prodotto venduto in cristalli o in granuli, sfuso o in sacchi e un prodotto dello stesso tipo e/o venduto nella stessa forma.

(92) Alcune parti, fra cui vari produttori esportatori, affermano che i prezzi dei produttori comunitari da prendere in considerazione per il confronto della sottoquotazione dovrebbero essere la media ponderata dei prezzi a livello d'industria comunitaria e non il prezzo del singolo produttore. Questo metodo servirebbe ad inflazionare in maniera artificiale il margine procedendo all'azzeramento a livello del produttore comunitario.

(93) Va notato innanzitutto che la sottoquotazione o il confronto dei prezzi sono un indicatore di pregiudizio che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base, mira a valutare «se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi».

(94) È vero che non tutte le merci importate originarie dei paesi interessati sono state vendute a prezzi inferiori a quelli di ciascun produttore comunitario. Tuttavia, un volume notevole di esportazioni è stato venduto a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Va notato inoltre che il mercato comunitario dell'urea è molto trasparente e sensibile alle variazioni dei prezzi.

(95) Da un'ulteriore analisi è emerso che, per i paesi interessati, la percentuale delle importazioni, per società, per le quali sono stati praticati prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria, varia fra lo 0 % e il 56 %, con una media complessiva per tutte le importazioni pari al 46 %. Il livello di sottoquotazione è del 17 %. Nessun azzeramento è stato usato in questa analisi. Tenuto conto della scarsa collaborazione del produttore esportatore bielorusso (considerando 113 del regolamento provvisorio) e di quello estone (considerando 58 del regolamento provvisorio), non è stato possibile effettuare un confronto dei prezzi per queste società. Tuttavia, non c'è motivo di pensare che i risultati sarebbero stati diversi.

- (96) Inoltre, va notato che l'industria comunitaria ha registrato perdite durante il PI (considerando 175 del regolamento provvisorio), cioè che i prezzi dell'industria comunitaria sono calati notevolmente. Anche per l'unica società che non ha praticato sottoquotazione dei prezzi, sono state riscontrate vendite sottocosto.
- (97) Pertanto, si può concludere in via definitiva che i produttori esportatori dei paesi interessati hanno praticato prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria e che i prezzi sul mercato comunitario sono calati durante il PI.
- (98) Sono state formulate numerose obiezioni in merito al calcolo per l'eliminazione del pregiudizio, obiezioni illustrate in dettaglio nei considerando 114-116 e 121-123. Tuttavia, gli adeguamenti eventualmente concessi tengono conto anche della sottoquotazione.

4. Situazione dell'industria comunitaria

- (99) In base ad ulteriori verifiche su due produttori comunitari, alcuni indicatori di pregiudizio sono variati in termini assoluti. Tuttavia, tali cambiamenti non sono stati tali da condizionare l'andamento degli indicatori del pregiudizio nel periodo in esame o a modificare le conclusioni provvisorie. In base a quanto esposto, si confermano le conclusioni provvisorie sul grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (100) Alcune parti interessate hanno ribadito che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping ma piuttosto dall'offerta eccessiva di urea sul mercato mondiale. Ciò si ricollega a quanto affermato da altre parti, le quali sostengono che detto pregiudizio è la conseguenza del calo delle esportazioni, che ha condizionato le vendite sul mercato comunitario.
- (101) A tale riguardo, va notato che la valutazione della situazione dell'industria comunitaria è stata effettuata in base ai dati relativi alle vendite del prodotto in questione sul mercato comunitario. Pertanto, dall'analisi del pregiudizio vanno esclusi gli eventuali effetti negativi del calo delle esportazioni.
- (102) Inoltre, nel periodo in esame, le esportazioni dell'industria comunitaria sono diminuite di 337 000 t, mentre le vendite sul mercato comunitario sono aumentate di 172 000 t. Quindi, viste le difficoltà incontrate a livello di esportazione, l'industria comunitaria è riuscita a

deviare metà delle sue esportazioni sul mercato comunitario.

- (103) Nel contempo, il consumo comunitario è aumentato di 1,25 milioni di t, le importazioni oggetto di dumping di 867 000 t (cfr. considerando 163 del regolamento provvisorio), e l'industria comunitaria ha perso il 10,3 % del mercato comunitario (cfr. considerando 173 del regolamento provvisorio). L'incapacità dell'industria comunitaria di trarre vantaggio dall'espansione del mercato interno a fronte del calo delle esportazioni non è tanto la causa quanto la prova dell'esistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping.
- (104) Di conseguenza, l'offerta eccessiva e il calo delle esportazioni hanno potuto incidere sull'industria comunitaria (in termini di una perdita limitata di economie di scala) soltanto perché le importazioni oggetto di dumping hanno impedito all'industria comunitaria di trarre pieno vantaggio da un mercato interno in espansione. Pertanto, si ritiene che le conseguenze del calo delle esportazioni e la presunta offerta eccessiva, se esaminate separatamente, non siano sufficienti ad annullare il nesso di causalità esistente tra l'effetto delle importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Si confermano le conclusioni di cui ai considerando 197 e 198 del regolamento provvisorio.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Importatori/operatori commerciali

- (105) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, nessuno fra gli importatori che hanno collaborato ha presentato osservazioni. Tuttavia, un'associazione di importatori ha ribadito che l'istituzione di misure anti-dumping è contraria all'interesse degli importatori di urea, per i quali è importante avere un settore agricolo fiorente.
- (106) Come affermato nel considerando 206 del regolamento provvisorio, ci sarà sempre necessità di importare il prodotto in questione. Anche se i dazi si ripercuotessero interamente, i costi per gli agricoltori non aumenterebbero di una percentuale superiore allo 0,6 %. Tale aumento potrebbe modificare in un certo qual senso le fonti di approvvigionamento degli agricoltori, ma non c'è alcun motivo per rimettere in discussione le conclusioni di cui al considerando 206 del regolamento provvisorio.

2. Utilizzatori*Agricultori*

- (107) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, alcune associazioni austriache, italiane, spagnole e britanniche degli agricoltori hanno presentato osservazioni. Le parti non hanno contestato la conclusione provvisoria secondo cui, nella peggiore delle ipotesi, i dazi comporterebbero un aumento dello 0,6 % dei costi. Esse si sono opposte, tuttavia, all'istituzione di misure e alla conclusione secondo cui gli aumenti di prezzo non si ripercuoteranno integralmente.
- (108) Dopo la verifica effettuata presso la sede di una cooperativa di agricoltori, si conferma la conclusione relativa alla ripercussione delle misure proposte sui costi. In base all'esperienza maturata in occasione di molti altri procedimenti antidumping si può affermare che le misure non si ripercuotono integralmente e non c'è ragione di pensare che ciò accadrà nel caso del procedimento in corso.
- (109) Pur riconoscendo che gli agricoltori si trovano in una situazione difficile, non è possibile concludere che l'impatto dei dazi sarebbe tale da rendere contraria all'interesse della Comunità l'istituzione di misure.

Utilizzatori industriali

- (110) Nessuno fra gli utilizzatori industriali che hanno collaborato ha presentato osservazioni scritte. Ciò lascia pensare che le misure non avrebbero un impatto considerevole su questi utilizzatori di urea.
- (111) Un utilizzatore industriale, che si occupa anche di importazioni e di vendite, ha presentato osservazioni attraverso un'associazione degli importatori. La società afferma che l'istituzione di misure potrebbe obbligarla a chiudere il suo impianto, con la relativa perdita di 380 posti di lavoro. Tuttavia, non essendo stata presentata direttamente dalla società, e non essendo suffragata da alcuna prova, tale obiezione viene respinta.

3. Conclusione sull'interesse della Comunità

- (112) In mancanza di nuovi dati in merito all'interesse della Comunità, si confermano le conclusioni di cui al considerando 219 del regolamento provvisorio.

H. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE**1. Livello di eliminazione del pregiudizio**

- (113) In via provvisoria, la sottoquotazione è stata calcolata confrontando i prezzi al livello reso banchina frontiera comunitaria sdoganato (DEQ) degli esportatori e i prezzi di riferimento franco fabbrica verificati dei produttori comunitari. Il confronto è stato effettuato per società tra un prodotto venduto in cristalli o in granuli, sfuso o in sacchi e un prodotto dello stesso tipo e/o venduto nella stessa forma.
- (114) Molti produttori esportatori hanno affermato che l'adeguamento relativo alle spese di scarico per arrivare al prezzo DEQ è insufficiente e dovrebbe essere incluso anche un margine degli importatori (soprattutto operatori commerciali), come è stato fatto recentemente in altri procedimenti relativi ai fertilizzanti.
- (115) Varie fonti, fra cui i produttori esportatori, l'industria comunitaria e importatori indipendenti, hanno fornito ulteriori prove delle spese di scarico effettive sostenute. In base a tali informazioni, la detrazione per le spese di scarico è stata opportunamente adeguata.
- (116) Il problema della concessione di un adeguamento per il margine degli importatori è stato considerato nel merito di questa particolare inchiesta. È stato dimostrato che i produttori esportatori hanno venduto urea sul mercato comunitario attraverso vari canali, inclusa la vendita diretta all'utilizzatore finale. Non è stata fornita alcuna prova per dimostrare una variazione dei prezzi in funzione del canale utilizzato. È stato invece accertato che di solito i prezzi di vendita non dipendono dal tipo di cliente e che non esistono differenze significative tra i canali di vendita utilizzati dall'industria comunitaria e quelli utilizzati dai produttori esportatori. Pertanto, la richiesta di un adeguamento per un margine degli importatori è stata respinta.
- (117) Alcune parti, fra cui la maggior parte dei produttori esportatori, sostengono che i prezzi dei produttori comunitari utilizzati per il calcolo della sottoquotazione rispetto ai prezzi di riferimento dovrebbero essere la media ponderata dei prezzi a livello di industria comunitaria e non il prezzo a livello del singolo produttore. Inoltre, è stato affermato che tale metodologia è servita a gonfiare artificialmente il margine avendo eliminato eventuali sottoquotazioni negative a livello di produttore comunitario. In aggiunta, è stato affermato che basare il calcolo dei dazi antidumping su un metodo che comporta un azzeramento è contrario ad una recente sentenza dell'OMC ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Comunità europee — dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'India — AB-2000-13 — Relazione dell'organo d'appello 1.3.2001.

- (118) Va notato che il calcolo della sottoquotazione mira a valutare l'effettiva portata del pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle importazioni oggetto di dumping. Per risultare realistico, qualsiasi confronto dei prezzi dovrebbe essere basato su dati economici certi. Dall'inchiesta è emerso che sul mercato comunitario esiste concorrenza tra ciascun singolo produttore esportatore e ciascun singolo produttore facente parte dell'industria comunitaria. A tale riguardo vanno segnalate, fra l'altro, una considerevole forcella dei prezzi e notevoli differenze per quanto riguarda la localizzazione dei produttori comunitari. Quindi, la portata del dumping pregiudizievole causato da un produttore esportatore all'industria comunitaria dovrebbe essere valutata in base all'effettiva situazione del mercato e a dati specifici verificati per ciascuna società.
- (119) Il confronto dei prezzi società per società permette di valutare con precisione l'incidenza complessiva del dumping pregiudizievole subito dall'industria comunitaria e non inflaziona artificialmente il livello della sottoquotazione rispetto ai prezzi di riferimento nel caso in esame. Pertanto, l'obiezione è respinta.
- (120) L'industria comunitaria sostiene che parte del prodotto in questione è stata importata nella Comunità sotto forma di grandi cristalli, e dovrebbe essere considerata un tipo distinto di urea. È stato inoltre affermato, che, per il calcolo della sottoquotazione rispetto ai prezzi di riferimento, i prezzi di questo tipo di prodotto dovrebbero essere confrontati con i prezzi dello stesso tipo di prodotto fabbricato nella Comunità.
- (121) È stato accertato che cristalli di grandi dimensioni sono stati effettivamente prodotti dall'industria comunitaria ed esportati nella Comunità da alcuni dei paesi interessati. Tuttavia, l'unica differenza di questo tipo di prodotto rispetto ai cristalli standard è un diametro maggiore. Non è stato dimostrato che i costi di produzione siano più elevati o che il prodotto sia stato venduto sopra-prezzo durante il PI. Pertanto, si conclude che non c'è motivo di considerare questi cristalli come un tipo distinto di prodotto.
- (122) Alcuni produttori esportatori hanno chiesto nuovamente un adeguamento per la qualità del loro prodotto. Tuttavia, tale richiesta non è stata suffragata da alcuna prova, né sono emersi problemi di qualità con il prodotto rumeno. L'obiezione è pertanto respinta.
- (123) Va notato che, in via provvisoria, per il calcolo del prezzo non pregiudizievole ci si è basati su un margine di profitto dell'8 % sui costi e non dell'8 % sul giro d'affari come indicato nel considerando 222 del regolamento provvisorio. Alcune parti che hanno collaborato hanno proposto di limitare al 5 % il margine di profitto, come nel caso di procedimenti antidumping precedenti relativi ai concimi azotati e del procedimento relativo all'urea originaria della Russia⁽¹⁾. Da parte sua, l'industria comunitaria ha ribadito che sarebbe più appropriato considerare un margine di profitto del 15 % di utile sul capitale investito (ROCE).
- (124) Si conferma che la determinazione di un margine di profitto congruo in questo procedimento si basa sulla valutazione del margine di profitto che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente aver previsto in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping. Pertanto, è necessario basarsi su una valutazione dei fatti specifici e non sulla valutazione delle situazioni che hanno caratterizzato altri procedimenti relativi ad altri prodotti e/o ad altri periodi d'inchiesta.
- (125) Per i motivi menzionati nel considerando 223 del regolamento provvisorio, la richiesta di basare la redditività sul ROCE è respinta.
- (126) Tenuto conto di quanto sopra, e in mancanza di prove che dimostrino che la determinazione di un margine di profitto dell'8 % non è corretta, si confermano le conclusioni di cui al considerando 221-227 del regolamento provvisorio.
- (127) Infine, sono state inserite nei calcoli, quando opportuno, le informazioni ricevute e i dati verificati dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, incluse le informazioni verificate fornite da altri due produttori comunitari.

2. Livello e forma dei dazi

- (128) Alla luce di quanto summenzionato, si ritiene che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si debbano istituire dazi antidumping definitivi pari ai margini di pregiudizio o ai margini di dumping riscontrati, se questi ultimi sono inferiori, sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina.
- (129) Per quanto riguarda il dazio residuo da applicare ai produttori esportatori che non hanno collaborato, esso è fissato in base all'aliquota di dazio più elevata stabilita per gli esportatori che hanno collaborato in ciascun paese.
- (130) Un produttore esportatore ha sostenuto che, per coerenza rispetto ad un procedimento precedente, i dazi dovrebbero corrispondere al prezzo minimo all'importazione, come nel caso del procedimento relativo all'urea originaria della Russia.
- (131) Tuttavia, come menzionato nel considerando 231 del regolamento provvisorio, per assicurare l'efficacia delle misure e scoraggiare la manipolazione dei prezzi osservata in occasione di alcuni procedimenti precedenti relativi alla stessa categoria generale di prodotti, cioè i fertilizzanti, i dazi definitivi dovrebbero essere importi specifici per tonnellata. L'obiezione è pertanto respinta.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 901/2001 del Consiglio, del 7 maggio 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle interpretazioni di urea originarie della Russia. (GU L 127 del 9.5.2001, pag. 11).

(132) In base a quanto su esposto, gli importi del dazio definitivo sono i seguenti:

Paese	Società	Base per il dazio antidumping (%)	Dazio definitivo (EUR/t)
Bielorussia	Margine unico per tutto il paese	8,0	7,81
Bulgaria	Chimco AD	24,2	21,43
	Altre	24,2	21,43
Croazia	Petrokemija d.d.	9,4	9,01
	Altre	9,4	9,01
Estonia	JSC Nitrofert	11,4	11,45
	Altre	11,4	11,45
Libia	National Oil Corporation	12,5	11,55
	Altre	12,5	11,55
Lituania	Joint Stock Company Achema	10,0	10,05
	Altre	10,0	10,05
Romania	S.C. Amonil SA, Slobozia	6,7	7,20
	Petrom SA Sucursala Doljchim Craiova, Craiova	5,7	6,18
	Sofert SA, Bacau	7,6	8,01
	Altre	7,6	8,01
Ucraina	Open Joint Stock Company Cherkassy Azot, Cherkassy	18,7	16,27
	Joint Stock Company DniproAzot, Dniprodzerzinsk	9,2	8,85
	Altre	19,5	16,84

(133) Le aliquote del dazio antidumping applicabili a titolo individuale ad alcune società indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per quanto riguarda le società in questione. Tali aliquote (in contrasto con il dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano perciò esclusivamente alle importazioni del prodotto originario del paese interessato e fabbricato dalle società in questione e quindi dalle specifiche persone giuridiche citate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società, completa di nome e indirizzo, non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(134) Qualsiasi richiesta concernente l'applicazione di tali aliquote individuali applicabili a singole società (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove unità produttive o di vendita) deve essere immediatamente trasmessa alla Commissione ⁽¹⁾ unitamente a tutte le informazioni del caso, in particolare qualsiasi modifica delle attività della società concernenti la produzione e le vendite interne o l'esportazione connesse a tale cambiamento di ragione sociale o a tale creazione di nuove unità produttive o di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione, se del caso, provvederà a modificare opportunamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano delle aliquote individuali di dazio.

⁽¹⁾ Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Commercio
TERV 00/13
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

3. Riscossione dei dazi provvisori

- (135) Tenuto conto della portata dei margini di dumping riscontrati e alla luce del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene indispensabile riscuotere in via definitiva all'aliquota del dazio definitivo gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio. Se i dazi definitivi sono superiori a quelli provvisori, devono essere riscossi a titolo definitivo soltanto gli importi depositati al livello dei dazi provvisori.

4. Impegni

- (136) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, i produttori esportatori della Bielorussia, della Croazia, della Libia, della Romania e dell'Ucraina hanno offerto impegni sui prezzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. I produttori esportatori dell'Estonia e della Lituania hanno rinnovato le loro offerte di impegno, già presentate in via provvisoria, ma respinte per i motivi indicati nei considerando 236 e 237 del regolamento provvisorio.
- (137) Va ricordato che la Commissione ha già accettato un impegno dal produttore esportatore bulgaro durante la fase provvisoria del presente procedimento (cfr. considerando 236 del regolamento provvisorio). Come menzionato nel considerando 128, l'inserimento di nuovi dati nel calcolo del margine definitivo di pregiudizio ha inciso sul livello di eliminazione del pregiudizio. Pertanto, il prezzo minimo dell'impegno è stato opportunamente adeguato.
- (138) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, l'industria comunitaria denunziante si è opposta alla decisione della Commissione di accettare un impegno dal produttore esportatore bulgaro. A tale riguardo, essa ha sostenuto che la società bulgara in questione è collegata, o ha stretti contatti tecnici e industriali, ad altri esportatori e/o produttori di concimi azotati, inclusa l'urea, con sede in Bulgaria, in Bielorussia e in Ucraina e che ciò potrebbe portare ad accordi compensativi. Inoltre, l'industria comunitaria ha espresso timori riguardo alla possibilità di questo produttore esportatore di rispettare gli obblighi dell'impegno.
- (139) Più in generale, l'industria comunitaria sostiene che gli impegni, e quindi i prezzi minimi, rappresentano una misura inadeguata per quanto riguarda i concimi azotati, compresa l'urea.
- (140) Va notato che l'industria comunitaria non è riuscita a provare le sue affermazioni riguardo al produttore esportatore bulgaro. Inoltre, l'inchiesta della Commissione non ha confermato tali ipotesi, che sono state pertanto respinte. Per quanto riguarda l'adeguatezza dell'impegno, va sottolineato che tale apprezzamento dovrebbe in primo luogo basarsi sulla situazione specifica della società. In effetti è stato accertato che la società in questione produce ed esporta esclusivamente urea e che in questo caso sarà possibile un controllo efficace dell'impegno.
- (141) In caso di sospetta violazione, di violazione o di revoca dell'impegno, può comunque, essere istituito un dazio antidumping, a norma dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.
- (142) Tutte le altre offerte di impegni sono state analizzate nei dettagli. Due ostacoli principali alla loro accettazione ne sono risultati:
- (143) I produttori esportatori interessati in Lituania, Romania, Croazia, Ucraina e Libia producono diversi tipi di fertilizzanti e/o altri prodotti chimici e hanno regolarmente venduto tali prodotti a clienti normali (in maggioranza rivenditori) nella Comunità. Questa pratica solleva il grave rischio di una compensazione incrociata, cioè mentre qualsivoglia prezzo stabilito nell'impegno sarebbe formalmente rispettato i prezzi non vincolati di altri prodotti sarebbero abbassati. Tutto ciò renderebbe l'impegno a rispettare un prezzo minimo per l'urea facilmente aggirabile ed estremamente difficile da controllare efficacemente.

- (144) Inoltre, certi produttori (per esempio in Estonia, Ucraina, Bielorussia) pretendono di non aver potuto controllare o di non aver avuto conoscenza della destinazione e/o delle condizioni di vendita delle loro esportazioni di urea, mentre è apparso chiaro dalle statistiche ufficiali che il prodotto era stato esportato nella Comunità in grandi quantitativi durante il periodo di inchiesta. Si ricorda che, non avendo ottenuto da queste società sufficienti informazioni a questo proposito, la Commissione non ha avuto altra opzione che usare i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base per stabilire i prezzi all'esportazione. In aggiunta, taluni esportatori (in Libia e Estonia) hanno provveduto un livello di cooperazione insufficiente durante l'inchiesta. Questi fatti aggravano il rischio di accettare un impegno e rendono insoddisfacenti le garanzie di assicurare un adeguato controllo.
- (145) Per le ragioni suddette si è pertanto concluso che nessun impegno offerto dopo la comunicazione degli accertamenti definitivi dovrebbe essere accettato.
- (146) Le parti interessate sono state informate di conseguenza e i motivi per cui gli impegni non sono stati accettati illustrati in dettaglio agli esportatori interessati. Il comitato consultivo è stato consultato in proposito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea, anche in soluzione acquosa, attualmente classificabile ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90 originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto del prodotto descritto nel paragrafo 1 è il seguente:

Paese di origine	Società	Dazio antidumping definitivo (euro/t)	Codice addizionale TARIC
Bielorussia	Tutte le società	7,81	—
Bulgaria	Tutte le altre società	21,43	A999
Croazia	Tutte le società	9,01	—
Estonia	Tutte le società	11,45	—
Libia	Tutte le società	11,55	—
Lituania	Tutte le società	10,05	—
Romania	S.C. Amonil SA, Slobozia	7,20	A264
	Petrom SA Sucursala Doljchim Craiova, Craiova	6,18	A265
	Sofert SA, Bacau	8,01	A266
	Tutte le altre società	8,01	A999
Ucraina	Open Joint Stock Company Cherkassy Azot, Cherkassy	16,27	A268
	Joint Stock Company DniproAzot, Dniprodzerzinsk	8,85	A269
	Tutte le altre società	16,84	A999

3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾ l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4. Salvo disposizione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. I dazi antidumping istituiti all'articolo 1 non si applicano alle importazioni in questione a condizione che le merci siano prodotte ed esportate direttamente (cioè, spedite e fatturate) al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione e che sono qui di seguito elencate, se tali importazioni rispettano le condizioni stabilite al paragrafo 2:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Bulgaria	Chimco AD, Shose az Mezdra, 3037 Vratza	A272

2. a) All'atto della dichiarazione di immissione in libera pratica conformemente ad un impegno, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida, rilasciata dalle società elencate nel paragrafo 1, alle autorità doganali degli Stati membri.

b) La fattura deve essere conforme ai requisiti indicati nell'impegno accettato dalla Commissione e deve contenere le informazioni essenziali elencate nell'allegato del presente regolamento.

c) Inoltre, per beneficiare dell'esenzione dal dazio, le merci presentate in dogana devono corrispondere esattamente alla descrizione riportata sulla fattura commerciale.

3. Le importazioni corredate da siffatta fattura sono dichiarate ai codici addizionali Taric di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento (CE) n. 1497/2001, sono riscossi in via definitiva in ragione dell'aliquota dei dazi istituiti in via definitiva sulle importazioni di urea, anche in soluzione acquosa, classificabile ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90, originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina.

Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 gennaio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione (GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1).

ALLEGATO

Nella fattura commerciale relativa all'urea venduta nella Comunità dalla società assoggettata all'impegno devono essere indicate le seguenti informazioni:

- 1) L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO»
 - 2) Il nome della società menzionata all'articolo 3, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale
 - 3) Il numero della fattura commerciale
 - 4) La data di rilascio della fattura commerciale
 - 5) Il codice addizionale Taric con il quale le merci figuranti nella fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria
 - 6) L'esatta descrizione delle merci, compresi:
 - il numero di codice del prodotto (NCP),
 - la descrizione delle merci corrispondente all'NCP (ad esempio, «NCP 1 urea sfusa», «NCP 2 urea in sacchi»),
 - il numero di codice del prodotto della società (ove d'applicazione),
 - il codice NC,
 - la quantità (in tonnellate).
 - 7) La descrizione delle condizioni di vendita, compresi:
 - il prezzo per tonnellata,
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - le condizioni di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni complessivi.
 - 8) Il nome della società che opera come importatore alla quale la società rilascia direttamente la fattura.
 - 9) Il nome del responsabile della società che emette la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:
«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea da parte [nome della società] delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione delle Comunità europee con [regolamento (CE) n. 1497/2001]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»
-